

PARERI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO - dal 5 luglio 2019 all'8 dicembre 2019 (data deposito)

a cura della Dott.ssa Virginia Campigli

Data adunanza	Affare n.	Data deposito	Numero progressivo	Schema di	Oggetto	Tipologia prev. rilievi	Rilievi attinenti al sistema delle fonti e al <i>drafting</i>	Esito
20.06.2019	836/2019	09.07.2019	2012/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 173 della legge 127 dicembre 2017, n. 205, concernente la soppressione della forma pensionistica residuale istituita presso l'INPS (Fondinps).	Sostanziali	Dal punto di vista della redazione del testo, la Sezione suggerisce, ai fini di una migliore intellegibilità dello stesso, di richiamare nel decreto in oggetto, almeno con la tecnica del rinvio, alcuni diritti di rilevanza centrale per la materia regolata (quali la restituzione del capitale; la definizione di eventi garantiti, in particolare il pensionamento); il riscatto per inoccupazione per 48 mesi o invalidità; la premorienza). Entrando nel merito della disciplina oggetto del regolamento <i>de quo</i> , è osservato criticamente che le previsioni ivi contenute risultano incapaci di garantire il rispetto dei diritti dei partecipanti al fondo pensione (Fondinps) con riguardo alle modalità di trasferimento delle posizioni previdenziali e ai doveri di informazione. Sul punto, la Sezione sottolinea la necessità che nel decreto siano disciplinati gli aspetti tecnico-operativi del trasferimento.	Sospeso
20.06.2019	782/2019	29.07.2019	2189/2019	Linee guida ANAC	Parere sulle "Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90 del 24.06.2014".	Sostanziali	La Sezione rileva la necessità che il legislatore, ove intenda riconoscere all'ANAC il potere di adottare linee guida vincolanti, lo indichi espressamente, in applicazione del principio di legalità, che richiede che sia il legislatore a individuare gli atti che possono essere adottati dall'amministrazione, soprattutto se aventi efficacia normativa. Di conseguenza, sia che le linee guida siano qualificate come atti di regolazione adottati da autorità amministrative indipendenti, sia che vengano assimilate ai regolamenti, risulta sempre doverosa una specifica previsione legislativa che le contempra. Al contrario, nel caso sottoposto a parere, si riscontra che l'art. 32 del d.l. n. 90/2014 non conferisce né all'ANAC né al Ministero dell'interno il potere di adottare linee guida che eseguono, attuano e integrano la legge, né prevede la possibilità di adottare regolamenti. Ciò si pone in contrasto con la valenza assegnata alle linee guida in esame, finalizzate a " <i>integrare con ulteriori valutazioni e considerazioni</i> [la disciplina in materia di nomina dei commissari ed esperti ai sensi dell'art. 32 d.l. n. 90/2014], <i>avuto riguardo alla ratio dell'istituto e alla funzione espletata dagli amministratori e dagli esperti</i> ". Sul punto, il Collegio evidenzia come, in assenza di un'esplicita attribuzione di un potere di esecuzione, attuazione e integrazione della legge, siffatte funzioni non possano	Negativo

						<p>essere esercitate. Nel rispetto del principio di legalità, va dunque escluso che l'ANAC e il Ministero dell'interno abbiano il potere di adottare linee guida vincolanti con funzioni esecutive, attuative e integrative dell'art. 32, essendo a tal fine necessaria un'esplicita indicazione normativa. Per maggior chiarezza, la Sezione segnala che le attività previste dal protocollo d'intesa del 15 luglio 2014 tra ANAC e Ministero dell'interno, circa la necessità di «avviare uno stabile e veloce circuito collaborativo interistituzionale», non concernono la funzione di esecuzione, attuazione e integrazione della legge.</p> <p>Viceversa, attenendo la materia oggetto di parere all'esecuzione di contratti di appalto, si riconosce in capo all'ANAC un generale potere di adozione di linee guida o altri strumenti di regolazione flessibile, ovvero di tipo non vincolante, ai sensi dell'art. 213, c. 1, codice dei contratti. Ciò implica il rispetto del procedimento descritto al medesimo art. 213, che si segnala problematicamente non essere stato osservato nel caso <i>de quo</i>.</p> <p>Sul punto, la Sezione indica come il potere di adottare atti concernenti <i>best practice</i> sia peraltro coordinabile con l'emanazione di circolari da parte del Ministero dell'interno.</p> <p>In conclusione, la Sezione ritiene non praticabile la soluzione prospettata dalle Amministrazioni richiedenti il parere (ANAC e Ministero dell'interno) di attribuire alle linee guida in esame contenuto normativo (vale a dire la capacità di innovare l'ordinamento introducendo norme giuridiche, generali e astratte, sia pure di livello secondario), potendo tali linee guida solo esplicitare una funzione non vincolante. Per questi motivi, la Sezione ritiene che le bozze di linee guida debbano essere restituite ad ANAC e Ministero dell'interno per un riesame, suggerendo anche che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle sedi opportune, valuti la possibilità di modificare la disciplina di fonte legislativa prevedendo un potere regolamentare in materia.</p>		
04.07.2019	947/2019	08.07.2019	2003/2019	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante i termini "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".	Sostanziali	<p>La Sezione evidenzia la rilevanza della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio. Nel caso dello schema di regolamento <i>de quo</i>, si segnala la necessità di un'azione di monitoraggio costante del funzionamento delle norme regolamentari. A tal fine, la Sezione richiede che sia effettuata anche una verifica di impatto successiva all'entrata in vigore, così da identificare e poter contrastare eventuali oneri di comprensione, interpretazione, applicazione da parte di tutti i destinatari della normativa, nonché per prevenire il possibile contenzioso.</p> <p>Tale esigenza si manifesta alla luce dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli effetti dell'intervento con riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo; - l'impatto sul corretto riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni; - la rilevanza della materia e i suoi molteplici riflessi; - l'utilità del monitoraggio al fine di valutare l'eventuale necessità di rivedere l'importo accantonato per l'attuazione della normativa; - gli impatti economici, sociali e ambientali; - i riflessi sullo <i>status</i> giuridico ed economico del personale; 	Interlocutorio

							<ul style="list-style-type: none"> - gli effetti sul sistema della concorrenza; - le ricadute sulla tutela della salute e dell'ambiente e sulle scelte di politica agricola; - i riflessi sulla sicurezza pubblica; - la tutela della sicurezza e della difesa nazionale. <p>La Sezione si sofferma poi sulla funzione dei regolamenti come fonti normative, rilevando che attraverso i regolamenti le Amministrazioni introducono norme giuridiche, destinate a regolare e incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell'ambito della norma primaria.</p> <p>Dunque, è preciso onere del regolamento, pena la sua sostanziale inutilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introdurre nell'ordinamento giuridico norme chiare che permettano l'esecuzione e l'attuazione del dettato normativo primario, necessariamente generale e astratto; - soprattutto, integrare la legge nei casi in cui essa indichi i principi ma risulti ambigua nel comando. <p>Quest'ultima funzione deve essere esercitata dopo un attento esame della <i>ratio</i>, dell'<i>intentio</i>, dei principi generali dell'ordinamento, dei limiti costituzionali, della compatibilità con l'intero sistema giuridico, nonché dei principi sottesi alla norma primaria da integrare.</p>	
04.07.2019	1157/2009	09.07.2019	2010/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.	Formali	La Sezione si limita a suggerire, sotto il profilo della tecnica redazionale, la verifica complessiva del testo alla luce delle indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("Guida alla redazione dei testi normativi").	Favorevole con osservazioni
04.07.2019	936/2019	09.07.2019	2011/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una	Sostanziali	Qualora il regolamento dia attuazione a una norma che contempla una deroga, la Sezione segnala la necessità che esso proceda a delineare con precisione l'ambito di applicazione della deroga stessa.	Favorevole condizionato

					pubblica amministrazione, ai sensi articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia".			
04.07.2019	601/2019	16.07.2019	2063/2019	Decreto recante modifiche a Regolamento interministeriale	Schema di decreto recante modifiche al regolamento di cui al decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, concernente i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al Capo primo, art. 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.	Sostanziali	Si evidenzia che nei casi di sostanziale modifica della normativa, la predisposizione della VIR (verifica dell'impatto regolatorio) è da considerarsi obbligatoria, proprio per la natura e le finalità di tale strumento di verifica. In proposito la Sezione ribadisce l'assoluta rilevanza della VIR, finalizzata a fornire, dopo una prima fase di applicazione della normativa, informazioni sulla sua efficacia, sugli effetti concretamente prodotti sui destinatari, nonché a valutare possibili revisioni o correzioni della disciplina in vigore, tenuto conto delle eventuali disfunzioni emerse.	Favorevole condizionato
25.07.2019	1032/2019	29.07.2019	2190/2019	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78"».	Formali e sostanziali	La Sezione rileva l'opportunità per l'Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale degli schemi di regolamento, di operare una complessiva verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 ("Guida alla redazione dei testi normativi").	Favorevole con osservazioni e condizioni
25.07.2019	996/2019	30.07.2019	2191/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento	Formali e sostanziali	La Sezione rileva la necessità che la relazione illustrativa (in assenza dell'AIR) individui i punti di novità sostanziale introdotti dal nuovo	Sospeso

					concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.		regolamento, quando esso intervenga ad abrogare e sostituire integralmente quello previgente. In merito, la Sezione riflette sul ricorso allo strumento dell'abrogazione anziché a quello della novella, rilevando che il ricorso all'integrale sostituzione e abrogazione si giustifica a fronte di radicali innovazioni, tali da rendere diseconomica e non conforme a criteri di chiarezza la soluzione alternativa della novella. Ciò accade quando le parti del testo che devono essere modificate sono maggiori di quelle che restano identiche. Inoltre, la Sezione ribadisce la rilevanza del generale e comune indirizzo di conformità delle scelte normative ai criteri di logicità, adeguato fondamento tecnico-scientifico, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.	
25.07.2019	995/2019	07.08.2019	2231/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	Formali		Favorevole con osservazioni
25.07.2019	396/2014	05.09.2019	2339/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, già modificato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 marzo 2013, n. 81.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		Non luogo a parere per sopravvenuta carenza di interesse
25.07.2019	1009/2016	05.09.2019	2343/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento in materia di servizi di linea di competenza statale.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del		Non luogo a parere per carenza di interesse

						proponente all'adozione del parere definitivo)		
25.07.2019	516/2013	05.09.2019	2345/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento ministeriale recante la definizione del "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		Non luogo a parere per carenza di interesse
25.07.2019	1585/2011	05.09.2019	2347/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, recante regolamento concernente disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo ai sensi dell'art. 24, commi 27 e 28 della legge n. 88 del 2009.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		Non luogo a parere per carenza di interesse
25.07.2019	799/2011	05.09.2019	2348/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione		Non luogo a parere per carenza di interesse

						del parere definitivo)		
25.07.2019	1298/2009	05.09.2019	2351/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti recante: "Modifiche al decreto 12 agosto 2002, n. 219 sulle caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto".	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		Non luogo a parere per carenza di interesse
25.07.2019	77/2014	05.09.2019	2353/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale di modifica dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233, concernente le procedure per la concessione e liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64.	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		Non luogo a parere per carenza di interesse
25.07.2019	549/2017	05.09.2019	2355/2019	Regolamento ministeriale	Decreto ministeriale recante modalità di realizzazione e funzionamento della Banca dati dei beni culturali illecitamente	Nessuno (la Sezione si è limitata a prendere atto della sopravvenuta		Non luogo a parere per carenza di interesse

					sottratti, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.	carezza di interesse da parte del proponente all'adozione del parere definitivo)		
05.09.2019	1128/2019	09.09.2019	2365/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262".	Nessuno	La Sezione pone in evidenza la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio. Con riferimento al caso di specie, segnala la necessità di un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari volta a verificarne l'idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati. Ciò, in particolare, tenuto conto degli effetti dell'intervento con riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo; della rilevanza della materia e i suoi molteplici riflessi; degli impatti economici, sociali e ambientali; degli effetti sul sistema della concorrenza; infine, del consistente numero degli operatori economici coinvolti.	Favorevole
05.09.2019	1139/2019	09.09.2019	2368/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto recante "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".	Formali e sostanziali	<p>La Sezione rileva che lo schema <i>de quo</i>, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riveste un rilievo considerevole, rappresentando uno dei primi casi applicativi dell'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici del 2016 (come modificato nel 2017 e integrato dalla legge di bilancio 2018). Pertanto, esso dovrebbe fungere da parametro in vista della futura adozione di atti analoghi da parte degli altri Ministeri e delle altre amministrazioni aggiudicatrici.</p> <p>Al riguardo, atteso che il suddetto art. 113 postula l'emanazione di un numero prevedibilmente elevato di regolamenti da parte delle numerose amministrazioni pubbliche aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, la Sezione evidenzia la necessità dell'esercizio di un incisivo ruolo di coordinamento di tali regolamenti da parte della Presidenza del Consiglio e in particolare del suo DAGL.</p> <p>La Sezione rileva poi che lo schema <i>de quo</i> non è corredato di relazione tecnica, ovvero di "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato, ovvero infine dell'attestazione della mancanza di oneri derivanti dalla sua applicazione. Conseguentemente, detta mancanza andrebbe sanata.</p> <p>Dal punto di vista delle novità rispetto al sistema previgente, la principale novità procedurale che sembra caratterizzare la norma del 2016 rispetto a quella del 2006», consiste «nell'apparente inversione del rapporto fra il regolamento e la fonte di contrattazione collettiva: quest'ultima, nel quadro normativo vigente, segue il regolamento come suo sviluppo specificativo di dettaglio anziché precederlo».</p> <p>Dal punto di vista della tecnica redazionale, infine, la Sezione -in continuità con il precedente parere n. 2324/2018 formulato in ordine al medesimo schema di regolamento- ripete che non è apprezzabile la riproduzione, in una fonte subordinata, delle disposizioni della fonte</p>	Sospeso

							<p>primaria. Dall'altro lato, e in senso contrario, evidenzia l'importanza dell'organicità e completezza dei regolamenti, ai fini della loro chiarezza e comprensibilità da parte dei destinatari della normativa. Pertanto, si suggerisce di espungere dallo schema <i>de quo</i> tutte le disposizioni che appaiono meramente ripetitive delle disposizioni di legge e che potrebbero essere sostituite da richiami alle medesime, senza compromettere la sistematicità e leggibilità dello schema stesso.</p>	
05.09.2019	1183/2019	09.09.2019	2369/2019	Regolamento interministeriale	<p>Schema di Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali denominata "ANSFISA", da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.</p>	Sostanziali	<p>Con riferimento allo schema <i>de quo</i> -concernente il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali- la Sezione evidenzia che la fattispecie regolata (la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) è disciplinata da plurime fonti normative, di livello interno ed europeo. Recentemente, nel contesto normativo di riferimento, è entrato in vigore (il 16 giugno 2019) il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, recante "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie". Il nuovo decreto riguarda i requisiti di sicurezza e si applica all'intero sistema ferroviario, suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.</p> <p>La Sezione rileva pertanto che, a seguito dell'emanazione di tale decreto, il Ministero rimettente «dovrà riconsiderare l'intero impianto normativo da sottoporre al parere del Consiglio di Stato, al fine di verificarne la persistente coerenza alle sopravvenute fonti superiori, sia primaria (il decreto testé citato) che secondaria (id est, lo Statuto dell'Agenzia da redigere in conformità al decreto n. 50/2019)».</p> <p>Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, la Sezione ritiene comunque utile soffermarsi sul rilievo dell'art. 97 Cost., ricordando che, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, tale norma implica che la provvista di personale avvenga mediante svolgimento di una procedura pubblica "di tipo comparativo", aperta all'esterno e volta a selezionare la persona oggettivamente più idonea e "congrua", con riferimento al verificato possesso delle richieste professionalità.</p> <p>Pertanto, la Sezione manifesta la necessità, con riguardo alle procedure di reclutamento, di un'adeguata pubblicità della selezione, per assicurare imparzialità, economicità e celerità. Si richiede che siano adottati meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle pari opportunità. Infine, è richiesto che le commissioni siano formate da esperti competenti nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche, né siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In merito, la Sezione ritiene congrua la «possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso». Con riguardo all'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia, si rileva la necessità di un concorso pubblico per esami, o per titoli e esami, o di un corso-concorso</p>	Sospeso

							selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001.	
05.09.2019	1184/2019	09.09.2019	2370/2019	Regolamento interministeriale	Schema di Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA", da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.	Formali e sostanziali	La Sezione rileva criticamente che nello schema di Statuto in esame non vi è alcun riferimento alla nuova disciplina del settore di cui al decreto legislativo n. 50/2019. Sul punto, non sono state neppure prese in considerazione le competenze assegnate all'ANSFISA dall'art. 4 del d.lgs. n. 50/2019. Ciò integra una cattiva pratica redazionale -nonché soprattutto un difetto di contenuti- dello Statuto stesso e implica, di conseguenza, la necessità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riveda lo schema di Statuto <i>de quo</i> , provvedendo al suo aggiornamento alla luce della normativa <i>medio tempore</i> sopravvenuta.	Sospeso
26.09.2019	1244/2019	27.09.2019	2526/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117.	Formali e sostanziali	Si rileva che il Ministero richiedente ha correttamente riconosciuto la natura sostanzialmente regolamentare del decreto previsto dall'art. 172, c. 1-bis, del nuovo Codice della strada, introdotto dalla legge n. 117/2018. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 17, c. 3, della legge n. 400/1988, è stato opportunamente chiesto il parere della Sezione. La Sezione evidenzia che dal riconoscimento della natura sostanzialmente regolamentare discende altresì l'obbligo di allegare allo schema la relazione di AIR e di ATN, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, "Istruttoria degli atti normativi del Governo" e dal d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246." Con riferimento alla relazione tecnica, essa non è indispensabile, qualora -come nel caso di specie- lo schema <i>de quo</i> non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Favorevole con osservazioni
26.09.2019	1269/2019	01.10.2019	2535/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro della salute,	Formali e sostanziali	La Sezione segnala la necessità di espungere dal testo dello schema <i>de quo</i> ogni riferimento a criteri e titoli per la determinazione del	Favorevole con osservazioni

					di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante "Valutazione del personale di ricerca sanitaria" in attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi da 422 a 434.		trattamento retributivo del personale di ricerca sanitaria, non sussistendo alcuna copertura normativa primaria per la disciplina regolamentare di tali aspetti di natura economica.	
26.09.2019	1206/2019	01.10.2019	2536/2019	Decreto legislativo	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.	Nessuno (sono disposti «incombenti istruttori»)		Sospeso
26.09.2019	1280/2019	01.10.2019	2537/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ex art. 5-sexies del D.Lgs. n. 252 del 2005 come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 147 del 2018.	Impossibilità di definire l'affare	La Sezione ribadisce che gli schemi di atti normativi adottati dal Governo, i regolamenti ministeriali e interministeriali devono essere corredati della relazione illustrativa; della relazione tecnico-finanziaria (RTF); della relazione tecnico-normativa (ATN); infine, dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Viceversa, lo schema di regolamento <i>de quo</i> è accompagnato dalla sola relazione illustrativa. Pertanto, la Sezione è costretta ad appurare l'impossibilità di definire l'Affare, secondo quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 per i casi di mancanza o carenza dei requisiti richiesti. Tale mancanza offre però alla Sezione l'occasione per precisare l'utilità e l'ambito applicativo di ciascuno degli strumenti richiamati. Più precisamente, è rilevata la necessità della relazione tecnico-finanziaria per i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze	Sospeso

							<p>finanziarie. È ulteriormente precisato che nella relazione devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria.</p> <p>Con riferimento all'analisi tecnico-normativa, si evidenzia che essa è contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa e i regolamenti ministeriali o interministeriali ed è finalizzata a verificare l'incidenza della normativa sull'ordinamento giuridico vigente, nonché a verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione tecnica degli atti normativi.</p> <p>Con riguardo, infine, all'AIR, la Sezione osserva che nel caso di atto normativo (eventualmente) non sottoposto ad AIR «la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento deve in ogni caso contenere, oltre al riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative, la sintetica indicazione della necessità e dei previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni che dovranno applicare la normativa che si introduce, dando conto dell'eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative».</p>	
26.09.2019	2048/2018	01.10.2019	2538/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Sono disposti adempimenti istruttori	<p>Nei casi in cui uno schema di regolamento, già positivamente valutato dal Consiglio di Stato, sia riscritto a seguito di osservazioni della Commissione europea, la Sezione rileva la necessità che siano (ri)formulati «i pareri degli organismi scientifici che si erano già pronunciati sul precedente schema», «tenuto conto di quanto prescritto dal principio di precauzione».</p>	Sospeso
26.09.2019	589/2019	02.10.2019	2539/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento recante i termini e le modalità per la presentazione delle istanze dirette al conseguimento del contributo previsto dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto, i criteri e le modalità di corresponsione del medesimo.	Sostanziali (un solo rilievo formale)	<p>La Sezione segnala che sussiste la necessità di un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari, per verificarne l'idoneità a perseguire gli obiettivi fissati. Il che rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina, per identificare e ridurre eventuali oneri di comprensione, interpretazione, applicazione da parte dei destinatari, nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.</p> <p>La Sezione rileva poi come tale esigenza si manifesti in particolare nel caso di specie. Infatti, sebbene allo stato non sia possibile ipotizzare il numero dei soggetti effettivamente interessati e l'entità dei contributi dagli stessi realmente richiesti, dalla relazione AIR emerge la rilevanza dei crediti attesi, sia per numero di soggetti interessati sia per valore delle operazioni doganali.</p> <p>Inoltre, il monitoraggio può consentire di verificare la necessità o l'opportunità di rivedere l'importo accantonato per l'attuazione della nuova normativa. Non è irrilevante, al riguardo, il subentro dello Stato</p>	Favorevole con osservazioni

							<p>nella posizione di creditore nei limiti del contributo erogato ai soggetti richiedenti.</p> <p>In ogni caso, la VIR e, in generale, il monitoraggio, sono indispensabili per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi (in particolare il concreto ristoro delle perdite subite dai soggetti interessati) e per predisporre efficaci interventi integrativi e correttivi, ove necessari.</p>	
26.09.2019	1277/2019	02.10.2019	2540/2019	Regolamento ministeriale	<p>Schema di regolamento emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, e dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.</p>	Sostanziali	<p>Attesa la materia dello schema regolamentare <i>de quo</i>, concernente la procedura sanzionatoria prevista per le violazioni della disciplina in materia di revisione legale dei conti, la Sezione ritiene opportuno evidenziare che il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative è retto dai principi sanciti dalla legge n. 689/1981. In particolare, l'art. 1 di detta legge (rubricato "Principio di legalità") stabilisce che "<i>Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati</i>".</p> <p>La Sezione si sofferma pertanto sulla rilevanza del principio di legalità nel nostro ordinamento, con riferimento alla materia delle sanzioni amministrative. Come riconosciuto dalla Cassazione, alla disposizione dell'art. 1, l. n. 689/1981, che fissa il principio della riserva di legge nella materia delle sanzioni amministrative, deve essere riconosciuto il rango di "principio generale dell'ordinamento". In particolare, con la sentenza 27 gennaio 2005, n. 1696, la Cassazione ha stabilito che detta riserva di legge "<i>è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali. Ne consegue che le regioni possono delineare fattispecie sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative solo con legge formale e che lo spazio lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva assoluta di legge</i>".</p> <p>Con altra decisione è stato affermato che "<i>il principio della riserva di legge (...) impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare</i>" (Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2006, n. 9584).</p> <p>La Sezione ricorda, inoltre, che il principio di legalità trova oggi riconoscimento sovranazionale all'art. 7 CEDU (rubricato "<i>Nulla poena sine lege</i>"). Secondo l'orientamento della Corte EDU (a partire dalla sentenza "Engel e al. c. Paesi Bassi", 8 giugno 1976), per stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», rilevano tre criteri (<i>Engel criteria</i>) alternativi e non cumulativi: la qualificazione giuridica della misura; la natura della misura; la natura e il grado di severità della «sanzione».</p> <p>Come sottolineato dalla Sezione, pertanto, il riconoscimento del carattere penale di una norma sanzionatoria prescinde dal <i>nomen iuris</i> che l'ordinamento nazionale le attribuisce e si concentra sull'effettiva natura della sanzione e sulla sua reale capacità afflittiva. Se, alla luce di tali parametri, alla sanzione viene riconosciuta natura penale -pur non</p>	Sospeso (interlocutorio)

						<p>essendo qualificata come tale dall'ordinamento nazionale- dovranno comunque applicarsi le relative garanzie, tra cui la soggezione al principio di legalità.</p> <p>In tema, la Corte Costituzionale, con la sent. n. 63 del 2019, superando l'orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria, ha da ultimo affermato che la garanzia fondamentale della retroattività della norma favorevole trova accoglimento anche nella materia delle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva".</p> <p>Alla luce del ricostruito quadro in ordine all'applicazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, con riferimento allo schema di regolamento <i>de quo</i>, la Sezione reputa pertanto opportuno verificare la compatibilità con il principio di legalità degli articoli 18 (concernente le sanzioni disciplinari degli obblighi inerenti al tirocinio professionale) e 19 (circa le sanzioni disciplinari degli obblighi inerenti lo svolgimento della revisione legale) del regolamento e, più in generale, di tutte le sanzioni irrogate per comportamenti non espressamente previsti dalla legge. La base normativa degli artt. 18 e 19 del regolamento sarebbe infatti individuata nell'art. 21 del d.lgs. 39/10, primo comma, lett. f), secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'"adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11". Per la Sezione tale articolo 21 individua in generale le competenze sanzionatorie del Ministero. Tale norma, per risultare compatibile con il principio di legalità, necessita dunque di altra disposizione di legge che elenchi in maniera tassativa e dettagliata i casi che originano provvedimenti sanzionatori. Come sancito dalla Corte di Cassazione, infatti, il regolamento deve limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sull'individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione, aspetti questi che sono rimessi esclusivamente alle norme di rango primario, in virtù della riserva assoluta di legge.</p> <p>È inoltre valutata negativamente la prassi di limitarsi a riprodurre nel testo del regolamento la legge o il decreto legislativo, poiché ciò comporta il rischio che il testo regolamentare rimanga non coordinato con eventuali modifiche successive del testo di legge. Infine, la Sezione segnala la necessità di un adeguato coordinamento con la legge 241/1990.</p>		
26.09.2019	1249/2019	03.10.2019	2562/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale di attuazione dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di rilascio e regolamentazione dell'uso del logo	Formali e sostanziali	<p>La Sezione si sofferma sulla generale funzione dei regolamenti, tramite i quali le Amministrazioni introducono norme giuridiche destinate a incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell'ambito della norma primaria, non in contrasto con essa, e nel solco dei principi e indirizzi ricavabili non solo dalla lettera della legge ma anche dalla sua <i>ratio</i>, dalla sua <i>intentio</i>, dagli scopi espliciti o impliciti della stessa.</p> <p>In punto di <i>drafting</i>, la Sezione suggerisce di controllare sempre la punteggiatura dell'intero testo e di citare i provvedimenti legislativi con l'indicazione non solo dell'anno e del numero, ma anche del giorno e del mese.</p>	Favorevole con osservazioni

					identificativo "No Slot".			
26.09.2019	1292/2019	07.10.2019	2580/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento.	Nessuno (sono disposti adempimenti istruttori)	La Sezione osserva criticamente che lo schema sottoposto a parere non è corredato di relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri (RT). Tuttavia -a norma dell'art. 17, c. 3, l. n. 196/2009- i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di RT, "predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze". La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 (al n. 2.2.2) ha ampliato l'ambito di applicazione della RT, prevedendo l'obbligo della relazione in ordine a "regolamenti che attuino ricadute finanziarie previste dalla legge". Dal momento che il regolamento in esame è volto a creare una banca dati presso il Ministero della salute e che per l'attuazione della banca dati è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, è evidente che tale regolamento, in quanto volto a dare attuazione a una disposizione di legge che ha previsto uno stanziamento per il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla legge stessa, dovrebbe essere corredato di RT. Pertanto, la Sezione ritiene necessario sospendere l'espressione del parere, in attesa della RT.	Sospeso (interlocutorio)
26.09.2019	250/2018	08.10.2019	2584/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "La determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".	Nessuno (sono disposti adempimenti istruttori)	La Sezione rileva che quando -come nel caso in esame- si tratti di norme regolamentari e tecniche concernenti il trasporto dei rifiuti, tali norme, per essere adottate, richiedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia adottato di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto stabilito ex art. 195, c. 4, d.lgs. n. 152/2006. Viceversa, nel caso <i>de quo</i> , si riscontra problematicamente che assieme allo schema di regolamento non risultano trasmessi gli atti di concerto dei predetti Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. Di conseguenza, ai fini dell'espressione del parere definitivo, la Sezione invita l'Amministrazione proponente a fornire con sollecitudine tali atti di concerto.	Sospeso (interlocutorio)
09.10.2019	1435/2019	17.10.2019	2627/2019	Linee guida ANAC	Quesito sull'interpretazione dell'art. 32 del d.l. n. 90 del 24.06.2014.		La Sezione si sofferma sull'utilità e le funzioni delle linee guida, adottate dall'ANAC a norma del d.lgs. 50/2016, per garantire "la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti (art. 213,	Risposta positiva al primo quesito, ovvero «se, fatta salva la potestà

							<p>c. 2 d.lgs. 50/2016). La Sezione ribadisce che possono essere distinte tre tipologie di linee guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> -quelle adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da intendere come veri e propri regolamenti; -quelle adottate con delibera dell'ANAC a carattere vincolante <i>erga omnes</i>; -quelle adottate dall'ANAC a carattere non vincolante, funzionali a orientare i comportamenti di stazioni appaltanti e operatori economici. <p>Con specifico riferimento alle linee guida non vincolanti, rilevanti ai fini del parere richiesto, la Sezione evidenzia che anch'esse sono da qualificare come atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo.</p> <p>La Sezione evidenzia in particolare che, per quanto il potere dell'ANAC di emanare linee guida sia stato ridimensionato dal decreto "Sblocca Cantieri" (d.l. 32/2019), tale decreto non ha disposto alcunché sul potere dell'Autorità di emanare le linee guida non vincolanti. Esse, ai sensi dell'art. 213, c. 2, nel testo tuttora vigente, continuano ad avere lo scopo di garantire "la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti". Più precisamente, considerato quanto disposto dell'art. 213, c. 1, l'Autorità svolge "attività di regolazione" dei contratti pubblici adottando linee guida, di tipo non vincolante. Per la Sezione, in tale potere di regolazione non vincolante rientra anche la materia disciplinata dall'articolo 32 d.l. n. 90/2014. Infatti, per quanto tale art. 32 si trovi in un corpo legislativo diverso dal codice degli appalti, la disposizione si occupa di un aspetto dell'esecuzione dei contratti già stipulati con le pubbliche amministrazioni. Conseguentemente non vi sono ostacoli all'adozione di linee guida non vincolanti da parte dell'ANAC.</p> <p>Sotto un profilo distinto ma contiguo, l'adozione di siffatto tipo di linee guida, anche se non vincolanti, è ritenuta particolarmente opportuna dalla Sezione, trattandosi di una materia che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi e applicativi.</p> <p>Infine, circa il valore e l'efficacia delle linee guida non vincolanti nei confronti delle amministrazioni, in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Sezione rileva che -ferma la valutazione del caso concreto- le amministrazioni potranno non osservare le linee guida «se la peculiarità della fattispecie giustifica una deviazione dall'indirizzo fornito dall'Anac ovvero se, sempre la vicenda puntuale, evidenzia eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa». Al di fuori di tali ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell'eccesso di potere, applicando i medesimi principi giurisprudenziali sperimentati con riguardo alla violazione delle circolari.</p>	<p><i>regolatoria in materia di prevenzione della corruzione (...), in applicazione dell'art. 213 del Codice dei contratti, l'Anac possa adottare linee guida non vincolanti nella specifica materia di cui all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90».</i></p> <p>Sul secondo quesito («quale valore ed efficacia abbiano le predette linee guida non vincolanti nei confronti delle amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'azione amministrativa») la Sezione ritiene che tali linee guida impongano alle amministrazioni di indicare congruamente le ragioni per le quali abbiano eventualmente deciso di non seguire la soluzione interpretativa proposta.</p>
10.10.2019	1183/2019	14.10.2019	2620/2019	Regolamento interministeriale	Schema di Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la	Formali e sostanziali	<p>La Sezione osserva che, nei casi in cui il Ministero proponente riformuli integralmente uno schema di regolamento per sottoporlo <i>ex novo</i>, in sostituzione di uno precedente, al parere del Consiglio di Stato -come nel caso <i>de quo</i>- è formalmente necessario che sia preliminarmente (ri)acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del</p>	Favorevole con osservazioni

					<p>sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali denominata "ANSFISA", da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.</p>		<p>Ministro per la pubblica amministrazione, qualora si rientri nei casi di cui all'art. 12, c. 19, del d.l. n. 109/2018 (conv., con mod., ex l. n. 130/2018), che prescrive tale concerto. Tuttavia, per ragioni di economia, speditezza e celerità dell'azione amministrativa, nonché esigenze di non aggravamento del procedimento è possibile che la Sezione proceda all'esame del nuovo schema anche ove il prescritto concerto non sia stato riacquisito. Con la precisazione però che deve essere cura del Ministero proponente acquisire i prescritti concerti una volta che la Sezione abbia reso il parere. Ad ogni modo, qualora le Amministrazioni concertanti dovessero in tal sede formulare osservazioni, l'Affare deve necessariamente essere nuovamente rimesso al Consiglio di Stato.</p> <p>La Sezione osserva poi che, conformemente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, nei casi di atti normativi non sottoposti ad AIR, la relazione illustrativa deve in ogni caso contenere, oltre al riferimento alle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, la sintetica indicazione dei previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e funzionamento delle amministrazioni che dovranno applicare la normativa, dando conto dell'eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.</p> <p>Con riferimento al caso <i>de quo</i>, si rileva che lo schema di regolamento in esame contempla un contingente di personale programmato in misura numericamente superiore a quello allo stato in dotazione all'Agenzia, con la conseguente necessità di esplicitare il relativo impatto sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni.</p> <p>Dal punto di vista del <i>drafting</i> normativo, la Sezione osserva, infine, che l'insieme del procedimento preordinato alla stesura del nuovo testo regolamentare ha evidenziato taluni refusi grammaticali, ortografici e sintattici, che devono essere emendati.</p>	
10.10.2019	1359/2019	18.10.2019	2636/2019	Regolamento ministeriale	<p>Schema di regolamento recante le modifiche al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Istituzione dell'elenco dei</p>	Sostanziali	<p>La Sezione rileva problematicamente che lo schema di regolamento <i>de quo</i> reca delle modifiche al d.m. n. 23/2012, senza che tuttavia sia intervenuta alcuna nuova norma primaria a rinnovare la delega di potere regolamentare al Ministro dell'interno per un aggiornamento o una modifica di tale d.m. 23/2012.</p> <p>Questo comporta per la Sezione il problema di definire i limiti dell'autonomo potere normativo regolamentare ministeriale -ex art. 17, c. 3, legge n. 400/1988- di reiterare, sulla base di una valutazione politico-discrezionale del Ministro, il potere regolamentare già compiutamente esercitato in base a norma primaria attributiva di tale potere, in mancanza di una nuova, apposita, autorizzazione del legislatore. Come evidenziato, il tema è rilevante soprattutto in presenza di modifiche del testo vigente che non si risolvono soltanto in adeguamenti tecnici vincolati o in meri aggiustamenti formali. Al riguardo, la Sezione ribadisce il principio secondo cui l'attribuzione del potere regolamentare ministeriale mediante norme non abrogate di rango primario continua ad autorizzare il Ministero a riesercitare la funzione normativa alla luce delle modificazioni ordinamentali.</p>	Favorevole condizionato

					revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”).		<p>Nel caso <i>de quo</i>, peraltro, le modifiche apportate sembrano inquadarsi correttamente nell’ambito dei principi dettati dal legislatore e risultano proporzionate e ragionevoli; inoltre, esse evitano un impatto illegittimo sulle situazioni giuridiche soggettive di privati.</p> <p>Sotto un distinto profilo, la Sezione osserva criticamente che rispetto allo schema di regolamento modificativo in esame è stata data semplice informativa alla Conferenza unificata. Viceversa, in sede di adozione del primo regolamento (il n. 23 del 2012, che con lo schema <i>de quo</i> si intende modificare), era stato acquisito un apposito parere della Conferenza unificata. Pertanto, secondo la Sezione, in base al principio del <i>contrarius actus</i>, il nuovo decreto ministeriale avrebbe dovuto più correttamente seguire la medesima procedura dell’atto originario, da cui la necessità che il Ministero provveda ad acquisire sullo schema di decreto in esame il parere della suddetta Conferenza.</p> <p>Qualora le procedure amministrative disciplinate implichino l’impiego di un algoritmo, si rileva poi la necessità che nel testo del regolamento si espliciti l’organo ministeriale competente a definire l’algoritmo e il relativo atto di adozione. Inoltre, deve essere fornita un’adeguata motivazione sulla logica, i contenuti e il funzionamento dell’algoritmo, così rendendolo previamente conoscibile, secondo un principio di trasparenza.</p> <p>Infine, la Sezione osserva che la disciplina delle modalità di acquisizione dei servizi e delle forniture occorrenti al Ministero per la gestione dell’elenco e delle attività formative trova la sua sede nel Codice dei contratti pubblici e nei pertinenti atti regolamentari governativi e ministeriali, oltre che nelle linee guida previste dal medesimo codice dei contratti del 2016. Ove ripetute in altra fonte normativa, tali previsioni risulterebbero pertanto sovrabbondanti e ripetitive delle norme di settore relative ai contratti della pubblica amministrazione.</p>	
10.10.2019	1184/2019	22.10.2019	2646/2019	Regolamento interministeriale	Schema di Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, in	Formali; un rilievo sostanziale	<p>Innanzitutto, la Sezione osserva che sul nuovo schema di Statuto non risulta acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, come invece previsto dall’ art. 12, c. 19, del decreto-legge n. 109/2018 (conv. con mod. <i>ex l.</i> n. 130/2018). In conformità con quanto chiarito anche per il Regolamento di amministrazione di ANSFISA (cfr. <i>supra</i>, parere n. 2620 del 10 ottobre 2019), il nuovo concerto sarebbe, invece, formalmente necessario in quanto il Ministero ha integralmente riformulato lo schema di Statuto per sottoporlo, in sostituzione del precedente, al parere del Consiglio di Stato. Anche in questo caso, per ragioni di economia, speditezza, celerità e di non aggravamento del procedimento, la Sezione ritiene di poter procedere comunque all’esame dello schema, fermo l’obbligo per il Ministero proponente di acquisire i prescritti concerti una volta che la Sezione abbia reso il parere. Qualora le Amministrazioni concertanti dovessero in tal sede formulare osservazioni, l’Affare dovrebbe essere nuovamente rimesso al Consiglio di Stato.</p>	Favorevole con osservazioni

					attuazione dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.		Nel merito, la Sezione segnala poi l'impossibilità di prevedere, al di fuori di una specifica previsione di legge, una nuova ipotesi di silenzio assenso. Conseguentemente, richiede che sia espunto dallo schema <i>de quo</i> il meccanismo di silenzio assenso ivi previsto per l'approvazione del bilancio e dei piani pluriennali di investimento, in favore del normale meccanismo di approvazione espressa.	
10.10.2019	1248/2019	28.10.2019	2686/2019	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello statuto della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", ai sensi dell'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.	Formali e sostanziali	<p>Sotto il profilo della redazione del testo, la Sezione richiama il proprio costante orientamento contrario alla riproduzione nei regolamenti delle norme legislative. Siffatta prassi «oscura il rapporto di gerarchia tra le fonti del diritto». Inoltre, qualora la riproduzione non sia fedele, il regolamento potrebbe risultare invalido per violazione di legge, con il rischio, oltretutto, che -se la norma di legge viene modificata- il contenuto del regolamento che ha riportato la norma di legge rimanga invece invariato. Da tale prassi potrebbe derivare, in definitiva, una non apprezzabile incertezza regolatoria.</p> <p>La Sezione ritiene poi opportuno precisare che, qualora si voglia fissare l'importo dei compensi per il personale di una fondazione, come nel caso in esame, sotto il profilo formale non è possibile -in assenza di una specifica norma legislativa che preveda un rinvio a successivi decreti ministeriali- introdurre mediante decreto la previsione di nuovi provvedimenti per la fissazione dei compensi stessi. Tali compensi dovrebbero quindi essere fissati direttamente nello statuto della fondazione. In ogni caso, data la natura della fondazione, dovrebbe essere rispettato il limite di cui all'articolo 23 <i>ter</i> del decreto-legge n. 201/2011 che, come chiarito dalla Corte costituzionale, costituisce un limite retributivo di valenza generale (Corte Cost., sent. n. 124 del 2017).</p>	Favorevole con osservazioni
24.10.2019	1448/2019	28.10.2019	2687/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".	Formali e sostanziali	<p>Dal punto di vista del sistema delle fonti, la Sezione osserva che l'attribuzione del potere regolamentare ministeriale contenuta in vigenti norme di rango primario continua ad autorizzare validamente il Ministero a riesercitare la funzione normativa, eventualmente integrando il testo originario in conformità alla disposizione autorizzativa.</p> <p>Con riferimento all'entrata in vigore del regolamento, la Sezione rileva che la previsione dell'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deroghi inammissibilmente, in mancanza di idonea autorizzazione in tal senso nella norma primaria, al disposto dell'art. 10 delle preleggi, che definisce l'inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.</p>	Favorevole con osservazioni

25.07.2019 e 24.10.2019	947/2019	29.10.2019	2702/2019	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".	Formali e sostanziali	Circa la redazione del testo, la Sezione osserva che è buona tecnica non appesantire il regolamento con la ripetizione di norme già contemplate dalla fonte primaria, dovendosi fare uso del potere regolamentare (fonte secondaria) esclusivamente per introdurre, pur sempre nei limiti consentiti dalla legge attributiva del potere, norme di carattere innovativo dell'ordinamento giuridico. Inoltre, dal punto di vista del sistema delle fonti, la Sezione evidenzia come non sia congruente, sotto il profilo giuridico, che nell'ambito del regolamento <i>de quo</i> si faccia rinvio all'emanazione di un futuro regolamento interno. Tale norma risulta inserita in una fonte produttiva impropria -ossia il regolamento in esame- dal momento che la potestà normativa secondaria trova la propria fonte esclusivamente nella legge sovraordinata ad esso. Pertanto, gli aspetti per la disciplina dei quali si rinvia all'adozione di futuri regolamenti dovrebbero essere più opportunamente disciplinati nel regolamento <i>de quo</i> . Ciò anche ai fini di maggiore organicità della disciplina stessa.	Favorevole con osservazioni e condizioni
24.10.2019	1277/2019	31.10.2019	2716/2019	Regolamento ministeriale	Schema di regolamento emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, e dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.	Formali e sostanziali	La Sezione, ripetendo quanto già affermato con parere n. 2540 del 26 settembre 2019, ritiene utile ricordare che il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge n. 689/1981 che, all'art. 1, stabilisce il doveroso rispetto del principio di legalità. Tale principio deve essere riconosciuto quale "principio generale dell'ordinamento". Come affermato dalla Cassazione con sent. n. 1696/2005, "la riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali". Inoltre, il principio della riserva di legge "impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari" (Cass. civ., sez. II, n. 9584/2006). La Sezione evidenzia poi che il principio di legalità trova oggi riconoscimento sovranazionale nell'art. 7 CEDU. Secondo l'orientamento della Corte EDU, al fine di stabilire la sussistenza di una «accusa in materia penale», occorre far riferimento a tre criteri (<i>Engel criteria</i>), alternativi e non cumulativi: 1) la qualificazione giuridica della misura; 2) la natura della misura; 3) la natura e il grado di severità della «sanzione». Se, alla luce di tali parametri, alla sanzione viene riconosciuta natura penale dovrà estendersi ad essa la necessaria applicazione del principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU. Con sent. 29 maggio 2019 n. 139, la Corte costituzionale -dopo aver individuato nell'articolo 23 Cost. il fondamento costituzionale del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (mentre nel diritto penale si fa riferimento all'art. 25 Cost.)- ha affermato che il principio di legalità, da un lato, "vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito"; dall'altro "non diversamente dal principio d'irretroattività, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta", essendo illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non	Sospeso (interlocutorio)

						<p>siano stati messi in condizione di conoscere l'illiceità della condotta (omissiva o commissiva) concretamente realizzata.</p> <p>Con riferimento allo schema di regolamento <i>de quo</i>, la Sezione osserva che il legislatore ha demandato al Ministero il compito di disciplinare con regolamento unicamente «le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro». Di conseguenza, il regolamento predisposto dal Ministero dovrebbe limitarsi a tali aspetti, senza esorbitare da tale ambito, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17, c. 3, l. 400/1988. Per tale ragione il capo IV dello schema di regolamento, nella parte in cui individua i comportamenti costituenti illecito e stabilisce le sanzioni (seppur all'interno del quadro previsto dal legislatore), non trova copertura nella norma di legge.</p> <p>In merito, la Sezione evidenzia che l'art. 17 della l. 400/1988 ha attribuito solo al Governo il compito di adottare in via generale regolamenti per disciplinare:</p> <p>a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;</p> <p>c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;</p> <p>d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.</p> <p>Per contro, il potere regolamentare dei singoli Ministeri è limitato unicamente alle ipotesi in cui la legge espressamente conferisca tale potere (articolo 17, comma 3, l. 400/1988).</p> <p>In altri termini, ove manchi una specifica legge attributiva del potere, la disciplina di rango secondario che voglia eseguire le norme di legge primaria -nel rispetto del principio di legalità- deve necessariamente assumere la forma del regolamento governativo previsto dall'articolo 17, c. 1, l. 400/1988, rispettandone i limiti e le procedure. Il comma 1 disciplina infatti un'autorizzazione legislativa generale che esclude la necessità che l'esercizio della relativa potestà da parte del Governo debba essere autorizzato di volta in volta con apposita legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali, invece, possono essere emanati solo in base ad espressa e specifica autorizzazione legislativa.</p> <p>Dal punto di vista della tecnica redazionale, è criticata la pratica di riprodurre, nel regolamento, il testo della legge o del decreto legislativo. Ciò infatti comporta il rischio che il testo del regolamento non sia coordinato con eventuali modifiche successive del testo di legge.</p>		
24.10.2019 e 07.11.2019	1447/2019	13.11.2019	2857/2019	Decreto legislativo	Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle	Formali e sostanziali	La Sezione valuta positivamente il criterio cui si è conformato il Governo nel predisporre lo schema <i>de quo</i> , che si configura in forma di novella al Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) e al d. lgs. 29 maggio 2017, n. 94, ovvero le due fonti normative della disciplina dello <i>status</i> giuridico ed economico del personale delle Forze armate.	Favorevole con osservazioni e condizioni

					<p>carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n. 132.</p>		<p>Operando con il metodo della "ordinaria manutenzione" dei testi normativi, la Sezione osserva che si mantiene nel tempo la validità e l'efficacia dell'opera di riordino e codificazione che è sottesa all'adozione di un Codice di disciplina di una data materia.</p> <p>Con riguardo al sistema delle fonti, la Sezione osserva che l'introduzione di una disciplina di fonte legislativa può aiutare a limitare la discrezionalità dell'amministrazione e così ridurre la possibilità di contenzioso.</p> <p>Dal punto di vista dei principi cui il decreto legislativo <i>de quo</i> deve informarsi, è richiamato il principio costituzionale di presunzione di innocenza, per il quale le risultanze probatorie incomplete o controverse devono portare all'assoluzione. Dal punto di vista della chiarezza del testo normativo, la Sezione raccomanda, nella redazione, di tenere in considerazione che il codice di procedura penale comprende nel <i>genus</i> delle sentenze di proscioglimento tre diverse tipologie di pronunce: quelle di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), quelle di assoluzione vera e propria (art. 530 c.p.p.) e quelle che dichiarano l'intervenuta estinzione del reato (art. 531 c.p.p.).</p> <p>Sotto il profilo procedurale, l'amministrazione, ricevuta la sentenza di assoluzione, deve valutarla nella sede disciplinare in relazione a quanto affermato dal giudice penale nella motivazione. Inoltre, la Sezione osserva che è necessario che sia salvaguardato il principio -elaborato dal diritto vivente (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 2 e 4 del 2002; n. 15 del 1999; n. 8 del 1997; sez. VI, n. 2916 del 2011)- per cui gli effetti amministrativi ed economici di un'eventuale sospensione precauzionale dall'impiego devono essere sempre consolidati all'interno di un procedimento disciplinare di stato.</p> <p>Sempre dal punto di vista procedurale, è poi segnalato che l'amministrazione, dopo aver riavviato il procedimento disciplinare a seguito di un precedente annullamento dello stesso, debba concludere il nuovo procedimento in un termine pari a quello massimo originariamente previsto, detratto il termine che era già stato consumato nell'originario procedimento. Questa soluzione risulta coerente con i principi di carattere generale e con la necessità di salvaguardare l'interesse del dipendente a non vedersi esposto alla possibilità di un procedimento disciplinare, con termini che decorrono <i>ex novo</i> ad ogni annullamento giurisdizionale.</p>	
24.10.2019 e 07.11.2019	1446/2019	14.11.2019	2862/2019	Decreto legislativo	<p>Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante</p>	Formali e sostanziali	<p>La Sezione rileva criticamente che la relazione illustrativa di accompagnamento, pur rappresentando che l'intervento è volto a risolvere le criticità emerse nell'applicazione della normativa in materia, si limita a indicare il contenuto dell'articolato, senza fornire adeguati elementi istruttori sulle criticità cui si fa riferimento. Viceversa, la Sezione sottolinea -conformemente a quanto già in più occasioni affermato (v. parere n. 2213 del 6 settembre 2018)- l'esigenza che le relazioni illustrative diano compiutamente conto delle finalità dei provvedimenti normativi, nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati per conseguirle.</p>	Favorevole con osservazioni

					<p>"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".</p>		<p>Dal punto di vista procedimentale, la Sezione osserva che con il concerto il Ministro partecipa dell'iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità. Di conseguenza, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o ordine del Ministro. La Sezione ribadisce, inoltre, che, come più volte sottolineato dal Consiglio di Stato, il concerto formale non può essere surrogato dalla deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri.</p> <p>Sotto il profilo della redazione del testo, la Sezione esprime le proprie perplessità circa il ricorso alla tecnica della novella legislativa del testo preesistente. Infatti, è rilevato come nel testo <i>de quo</i> siano state apportate numerose integrazioni e correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017. Siffatta modalità di normazione -come già segnalato dalla Commissione speciale il 12 aprile 2017- rischia di rendere non agevole la lettura del provvedimento e lascia inalterata la frammentarietà e la stratificazione del complesso di disposizioni che disciplinano l'ordinamento delle Forze di polizia. Tale modalità non appare pertanto in linea con gli obiettivi di <i>better regulation</i> e di semplificazione che costituiscono principi informativi della delega.</p> <p>Circa la propria funzione, la Sezione osserva che non possono essere oggetto di parere le disposizioni che presentano un contenuto sostanzialmente provvedimentale, che esprimono scelte tecniche di merito riservate all'amministrazione e che non offrono spazio a una disamina giuridica propria della funzione consultiva del Consiglio di Stato. Al contrario, la Sezione è competente a esprimere i propri pareri in merito alle previsioni di maggior rilievo e di carattere propriamente normativo (dunque generale e astratto).</p> <p>Sotto il profilo del <i>drafting</i> e della tecnica redazionale dei testi, la Sezione raccomanda la scrupolosa applicazione delle <i>Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi</i> di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888.</p> <p>Dal punto di vista sistematico, infine, la Sezione valuta favorevolmente la previsione della possibilità per gli appartenenti alla polizia penitenziaria di svolgere funzioni amministrative. Tale previsione, infatti, consente di allineare il dettato normativo con l'evoluzione della prassi, in ragione delle modifiche intervenute nell'approccio gestionale degli istituti penitenziari al fine di ottemperare al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena.</p>	
07.11.2019	1292/2019	15.11.2019	2892/2019	Regolamento ministeriale	Schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).	Sostanziali	La Sezione critica la mancata previsione, nello schema in esame, di «strumenti di monitoraggio del funzionamento della norma, volti a verificarne l'idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione», aventi invece importanza cruciale e che dovrebbero sommarsi all'informativa annuale al Parlamento.	Favorevole con osservazioni

21.11.2019	1528/2019	22.11.2019	2932/2019	Regolamento governativo	Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta e trattamento dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".	Un rilievo sostanziale, relativo alla lacuna di autorizzazione regolamentare	La Sezione rileva, rispetto al regolamento <i>de quo</i> , una lacuna di autorizzazione regolamentare, dal momento che l'oggetto dell'emanando regolamento concerne l'individuazione delle «modalità di attuazione» dei principi del d.lgs. n. 196 del 2003 «relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53», ma quest'ultima disposizione risulta non più vigente dall'8 giugno 2018, in quanto espressamente abrogata <i>ex art.</i> 49, c. 1, d.lgs. n. 51 del 2018. La Sezione rileva peraltro che tale lacuna di autorizzazione avrebbe potuto essere colmata mediante un'altra disposizione di rango primario tesa a determinare la sopravvivenza degli effetti, seppure in via transitoria e a termine, dell'art. 53, sino all'emanazione del regolamento in esame.	Sospeso
21.11.2019	1522/2019	27.11.2019	2955/2019	Regolamento interministeriale	Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante "Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni Pubbliche" - Art. 15-bis del decreto-legge n. 119 del 2018.	Sostanziali	La Sezione osserva che la funzione della VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione), a norma degli artt. 12 e ss. del Regolamento n. 169/2017, è quella di contribuire a fondare le premesse per una valutazione circa l'opportunità di modificare, integrare o abrogare un testo normativo vigente. Nel caso del regolamento <i>de quo</i> , la VIR sarebbe stata necessaria al fine di indicare le ragioni della casistica di rigetti delle fatture da parte delle amministrazioni destinatarie.	Sospeso